

## PSR 2014/2020 DEL LAZIO

## MISURA 16.10 "PROGETTI DI FILIERA ORGANIZZATA" - BANDO PUBBLICO DD n. G12107/2019

## ELENCO C - DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Num. Prog	DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOFILA DELLA "FILIERA ORGANIZZATA"	CUAA SOGGETTO CAPOFILA	CODICE DOMANDA	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
1	LA CERASA SABINA soc. coop. agr	15636631002	04250044171	<p>Domanda di sostegno non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando per carenza di requisiti e condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5 del Bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il progetto di Filiera ha attivato una sola operazione a valere sulla Misura 4.2.1 e una sola operazione a valere sulla Misura 4.1.1. Con nota n. 934658 del 02/11/2020 l'ADA Lazio Centro ha comunicato la non ammissibilità dell'unica domanda di sostegno (n. 04250036391) a valere della Misura 4.1.1 e con nota n. 1004963 del 19/11/2020 ha comunicato la non ammissibilità dell'unica domanda di sostegno (n. 04250036318) a valere della Misura 4.2.1;</li> </ul> <p>Domanda non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando in quanto con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono state indicate nell'accordo di filiera le quantità dei conferimenti suddivise per tipologia di prodotto da parte dei produttori primari, nonché la loro incidenza percentuale (%) rispetto alla produzione complessiva aziendale;</li> <li>• non sono indicate nell'accordo di filiera le quantità e la tipologia di prodotto che il soggetto che opera la trasformazione e commercializzazione del prodotto si impegna ad acquisire dai produttori primari;</li> <li>• non sono elencate le operazioni/progetti che i partecipanti diretti al progetto di "Filiera Organizzata" hanno attivato nell'ambito delle Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione a supporto della filiera ed in coerenza con le finalità della stessa;</li> <li>• l'Accordo di filiera presente agli atti non risulta sottoscritto dai partecipanti ed autenticato da un Notaio, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 8 lettera b del Bando.</li> <li>• non è stata fornita la documentazione a dimostrazione delle azioni svolte, relativamente all'attività di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera.</li> </ul> <p>Non sono state inviate controdeduzioni alla comunicazione di non ammissibilità ex art. 10 bis L. 241/90 inviata con nota n. 1056469 del 03/12/2020.</p>
2	OP CONFOLIVA SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	01795760493	04250044346	<p>Domanda di sostegno non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando per carenza di requisiti e condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5 del Bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli investimenti previsti dai soggetti trasformatori (S. Antonio Soc. Coop. Agricola, Genesio Mancini S.r.l., Alfo Energia S.r.l. Unipersonale), attivati con la Misura 4.2.1, non risultano prevalentemente destinati alla lavorazione delle produzioni agricole conferite dai produttori primari partecipanti diretti della "Filiera Organizzata".</li> </ul> <p>Domanda non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando perché con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'Accordo di Filiera non risultano indicate le quantità dei conferimenti suddivise per tipologia di prodotto (olive e sansa) da parte dei produttori primari che hanno sottoscritto l'Accordo di Filiera.</li> </ul> <p>Le controdeduzioni alla comunicazione di non ammissibilità (ex art. 10 bis L. 241/90) inviata con nota n. 1060249 del 04/12/2020 sono state trasmesse non in tempo utile con nota n. 1145425 del 22/12/2020. Le stesse non hanno risolto i motivi ostativi di cui ai punti precedenti poiché non hanno dimostrato che gli investimenti dei soggetti trasformatori attivati con la Misura 4.2.1 risultino prevalentemente destinati alla lavorazione delle produzioni agricole conferite dai produttori primari partecipanti diretti della "Filiera Organizzata" e non hanno fornito i dati relativi alle quantità conferite da parte dei produttori primari.</p>

Num. Prog	DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOFILA DELLA "FILIERA ORGANIZZATA"	CUAA SOGGETTO CAPOFILA	CODICE DOMANDA	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
3	PRODUTTORI LATTE CASILINA - Soc Coop. a mutualità prevalente	00475910584	04250044072	<p>A seguito della verifica istruttoria del progetto di Filiera Organizzata proposto alla Misura 16.10 eseguita sulla documentazione allegata alla domanda n. 04250044072 nonché sulla base dei risultati istruttori delle domande collegate alla Misura 16.10, è stata data comunicazione ex art. 10 Bis L. 241 prot. n. 1056449 del 03/12/2020 alla Ditta Capofila "PRODUTTORI LATTE CASILINA - Soc Coop. a mutualità prevalente" di preavviso di NON AMMISSIBILITA' in quanto il progetto sopra indicato non risponde alla condizione di ammissibilità di cui all'art. 5 par. 5.1 (Misure attivabili nei progetti di Filiera Organizzata) del Bando pubblico che così recita: "Un progetto di "Filiera Organizzata" può essere ritenuto ammissibile ed autorizzato al finanziamento nel solo caso in cui almeno 1 (una) domanda di sostegno presentata da un partecipante diretto per l'adesione alla Misura 4.1.1 ed 1 (una) presentata da un partecipante diretto per l'adesione alla Misura 4.2.1 siano state istruite positivamente e ritenute ammissibili al contributo pubblico."</p> <p>Il progetto di Filiera Organizzata presentato dal capofila "PRODUTTORI LATTE CASILINA - Soc Coop. a mutualità prevalente" ha attivato 1 (una) sola operazione a valere sulla Misura 4.2.1 con domanda di sostegno n. 04250031798 presentata dalla Ditta "PRODUTTORI LATTE CASILINA - Soc Coop. a mutualità prevalente" in qualità di partecipante diretto e n. 6 (sei) operazioni a valere sulla Mis. 4.1.1 di altrettante Ditte partecipanti dirette. Considerato che, a seguito della istruttoria disposta dall'ADA Lazio Centro, è stata ordinata, con Determinazione dirigenziale n. G14608 del 03/12/2020 a valere sulla Misura di sostegno 4.2.1 (Investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI) – Suppl. n. 1 al BURL n. 149 del 09/12/2020, la definitiva NON AMMISSIBILITA' per la domanda di sostegno n. 04250031798 presentata dalla Ditta "PRODUTTORI LATTE CASILINA - Soc Coop. a mutualità prevalente". Per effetto di quanto sopra il progetto di Filiera Organizzata proposto alla Mis. 16.10 con domanda n. 04250044072 non è ritenuto ammissibile in quanto non è rispettata la necessaria presenza di almeno una domanda di sostegno presentata da un partecipante diretto per l'adesione alla Misura 4.2.1 che sia stata istruita positivamente e ritenuta ammissibile al contributo pubblico. Per la motivazione sopra riportata, in attuazione delle disposizioni all'Art. 12 (Controlli amministrativi sulle domande di sostegno), è disposto l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità a valere sulla Domanda di sostegno n. 04250044072, con il suo inserimento nell'elenco delle domande NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE a finanziamento. Non sono state formulate Osservazioni ex art. 10Bis L. 241/90.</p>
4	CONSORZIO CARNE BIO E DELLE RAZZE AUTOCTONE	02341730568	04250044494	<p>1) sottoscrizione di un "Accordo di Filiera" (art. 5, lettera b del Bando)  Il Bando all'articolo 5 lettera b) prevede che "i soggetti che operano nell'ambito della rasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di "Filiera Organizzata" possano assolvere all'obbligo di acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti diretti alla "Filiera Organizzata" e sottoscritto il relativo "Accordo di Filiera" per almeno tutta la durata prevista dall'Accordo stesso".</p> <p>In riferimento a quanto sopra dei due soggetti previsti nel suddetto "Accordo di Filiera", vale a dire la ditta "Erre Emme srl" e la ditta "La Nuova Arca soc. agr. Impresa sociale a r.l", la prima risulta essere un mangimificio, mentre la seconda, cui è stata comunicata la non ammissibilità ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota n. 0545367 del 23.06.2020, non risulta avere, visto il Bpol allegato, la capacità di trasformare il quantitativo che i produttori primari si impegnano a conferire, ne è stata fornita chiara evidenza di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la funzionalità della struttura;</p> <p>2) Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie (art. 10 del Bando)  Il Bando all'art. 10 Criterio di Selezione 16.10.1.G prevede per quanto riguarda il punteggio di 12 punti relativo alla Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km che "La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo che viene trasformato/commercializzato dalle imprese che hanno aderito alla filiera organizzata come partecipanti diretti alla Misura 4.2 viene conferito da produttori agricoli di trasformazione. La prevalenza del prodotto agricolo (51%) viene calcolata sulla base dei quantitativi indicati nell'accordo di filiera"</p> <p>In riferimento a quanto sopra la distanza tra i produttori primari e le imprese che hanno aderito alla "Filiera Organizzata" come partecipanti diretti alla Misura 4.2 risulta essere superiore ai 70 Km previsti dal criterio.</p>

Num. Prog	DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOFILA DELLA "FILIERA ORGANIZZATA"	CUAA SOGGETTO CAPOFILA	CODICE DOMANDA	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
5	C.O.CIS. COOP. ORTOFRUTTICOLA A R.L.	01481370599	4250044015	<p>Con comunicazione ex art. 10Bis L. 241/90 prot. 1056541 del 3.12.2020 è data comunicazione alla ditta Capofila per la quale: assunto alle valutazioni istruttorie quanto definitivamente disposto con la Determinazione dirigenziale n. G13852 del 21.11.2020 a valere sulla correlata Misura di sostegno 4.2.1 (Investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI) - Suppl. n. 1 al BURL n. 142 del 24.11.2020 - con la quale, in attuazione delle conclusioni istruttorie disposte dall'ADA Lazio Sud, è ordinata la definitiva non ammissibilità per la domanda n. 04250034875 presentata dalla ditta C.O.CIS. COOP. ORTOFRUTTICOLA A R.L. (CUAA 01481370599). Per effetto di quanto sopra assunto, la composizione della compagine di partecipazione al progetto di Filiera organizzata proposta alla Misura 16.10 con la Domanda n. 04250044015 non risponde al requisito di ammissibilità previsto dall'Art. 5 (Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni), al par. 5.1 (Misure attivabili nei progetti di Filiera Organizzata) del Bando pubblico, in quanto non è rispettata la necessaria presenza di almeno una domanda di sostegno presentata da un partecipante diretto per l'adesione alla Misura 4.2.1 che sia stata istruita positivamente e ritenuta ammissibile al contributo pubblico. Per la motivazione sopra indicata, in attuazione delle disposizioni all'Art. 12 (Controlli amministrativi sulle domande di sostegno) è disposto l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità a valere sulla Domanda di sostegno n. 04250044015, con il suo inserimento nell'elenco delle domande NON AMMISSIBILI E NON AMMESSE a finanziamento per le motivazioni sopra riportate. La ditta interessata ha fatto pervenire proprie osservazioni ex art. 10Bis L. 241/90 assunte al prot. regionale al n. 1075755 del 11.12.2020 nelle quali è lamentato di non aver ancora ricevuto (alla data) comunicazione ufficiale da parte dell'ADA competente per territorio degli esiti disposti a valere sulla domanda di sostegno alla Misura 4.2.1 come anche di non aver avuto riscontro a sua precedente nota di richiesta chiarimenti in sede di istruttoria della domanda Misura 4.2.1 con PEC del 7.07.2020. Osservazioni che sono state oggetto di esame da parte della Commissione ma per le quali è rilevato come le stesse non abbiano diretto riferimento all'azione amministrativa vincolata disposta dalla Commissione di esame per la domanda alla Misura 16.10 e pertanto non consentono di superare le contestazioni di non ammissibilità formulate.</p>
6	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA TORRETTA	03097060606	04250044213	<p>Con comunicazione ex art. 10Bis L. 241/90 prot. 1052389 del 2.12.2020 è data comunicazione alla ditta Capofila per la quale: a seguito di controlli istruttori di verifica della documentazione presentata dal Soggetto Capofila e dai partecipanti diretti, si è rilevato che l'unico soggetto che opera nell'ambito della trasformazione e che aderisce quale partecipante diretto al progetto di "Filiera organizzata", la Soc. Coop. Agr. La Torretta, non può acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti diretti alla "Filiera Organizzata" e sottoscritto il relativo "Accordo di Filiera", per almeno tutta la durata prevista dall'Accordo stesso, in quanto, essendo una nuova azienda costituita nel mese di gennaio 2020 e non essendo in possesso di altri impianti a disposizione per la lavorazione della materia prima, deve realizzare gli investimenti richiesti sulla misura 4.2.1 per poter adempiere all'impegno di lavorare la materia prima acquisita. Pertanto, tale obbligo non può avvenire "per almeno tutta la durata dell'Accordo di Filiera", e comunque, non a decorrere dalla notifica del Provvedimento di Concessione emesso per la misura 16.10, come previsto all'articolo 5 dal Bando pubblico. Inoltre, per la Filiera in oggetto, composta da due produttori partecipanti diretti, un produttore partecipante indiretto e un'azienda di trasformazione, non può essere ammessa l'adesione, quale partecipante diretto, di un produttore, Greco Alessandro, in quanto quest'ultimo, pur partecipando al bando pubblico della misura 4.1.1, non soddisfa i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando in oggetto. In particolare, non può ottemperare all'obbligo di conferire al soggetto che opera la trasformazione i prodotti agricoli dichiarati nell'Accordo di Filiera a decorrere dalla notifica del Provvedimento di Concessione relativo alla misura 16.10, in quanto non presenti nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno e subordinati alla realizzazione degli investimenti richiesti sulla misura 4.1.1, come si desume dal fascicolo aziendale e dalla relazione tecnica del suddetto partecipante allegata alla relativa domanda di sostegno 4.1.1. Quanto sopra, richiamate le disposizioni all'Art. 1 e 5 del bando in oggetto, la Domanda in esame, in quanto non soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal Bando pubblico, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 12 dello stesso avviso, è valutata come NON ammissibile ai benefici della Misura 16.10 "Progetti di Filiera Organizzata" del PSR 2014/2020 della Regione Lazio di cui al Bando pubblico disposto con Determinazione Dirigenziale n. G12017/2019. Non sono state formulate Osservazioni ex art. 10Bis L. 241/90.</p>